

# Trovarisposte

I nostri esperti

**COMMERCIALISTI**  
Renato Tassetti  
Michele Prestini
dell'Ordine dei commercialisti  
e degli esperti contabili
**NOTAIO**  
Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

**CONSULENTI DEL LAVORO**  
Sipontina Lombardi

Consulenti del lavoro di Bergamo

**AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi
dello Sportello condominio  
Sicet-Cisl di Bergamo

## Bonus assistenti familiari confermato per quest'anno

**La misura.** Modificati i criteri di accesso e l'entità del contributo innalzando il requisito dell'Indicatore Isee da 25 mila a 35 mila euro



Confermato anche per l'anno in corso, da parte della Regione il bonus che riguarda le badanti, anche se sono stati modificati i requisiti

MARCOS CONTI

Confermato anche per l'anno in corso il bonus «Assistenti familiari» a favore delle persone e delle famiglie che necessitano di supporti mediante caregiver professionale. Destinatari del bando, spiega la Regione, sono i datori di lavoro che sottoscrivono il contratto dell'assistente familiare (cosiddetta badante), siano essa persona assistita o altro componente di famiglia vulnerabile con presenza di persona fragile, non obbligatoriamente convivente. La delibera della giunta regionale n. 3927/2020 e il decreto n. 16468/2020 hanno modificato i criteri di accesso e l'entità del contributo, alzando il requisito del-

l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) a 35 mila euro (precedentemente fissato a 25 mila euro).

Nel dettaglio, il contributo massimo è fissato al 60% delle spese sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare, con un tetto massimo di 2.400 euro per il datore di lavoro con Isee fino a 25 mila euro, e di 2 mila euro per il datore con Isee oltre i 25 mila e fino a 35 mila euro. Altri requisiti per ottenere il bonus: il datore di lavoro o la persona assistita devono risiedere da almeno 5 anni in Lombardia; il contratto di assunzione di assistente familiare (art. 7 della l.r. 15/2015). Il Dgr 3927 ha modificato anche i requisiti per

l'iscrizione (obbligatoria) al Registro regionale degli assistenti familiari. I cittadini stranieri devono aver conseguito in Italia il diploma di scuola secondaria di primo grado, o presentare un'autodichiarazione con cui attestare un livello di conoscenza adeguato alle mansioni da svolgere.

Prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando il richiedente deve registrarsi al Sistema informativo Bandi online, e attendere la validazione (entro due giorni lavorativi). La domanda, spiega Regione Lombardia, deve essere presentata dal datore di lavoro dell'assistente familiare obbligatoriamente informata telematicamente (pena la non ammissibili-

tà) tramite il Sistema informativo «Bandi online» disponibile all'indirizzo di Regione Lombardia ([www.bandi.servizirl.it](http://www.bandi.servizirl.it)). Necessari l'identità digitale (Spid), la carta d'identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns). Tra i documenti necessari da allegare: copia del contratto di lavoro dell'assistente familiare; copia della «Denuncia rapporto di lavoro domestico» all'Inps; «Prospetto riassuntivo dei contributi dovuti» redatto dall'Inps. Per assistenza tecnica sulla piattaforma «Bandi online»: email [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it) numero verde 800.131.151. Info bando: [retifamiliari@regione.lombardia.it](mailto:retifamiliari@regione.lombardia.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Commercialisti

RISPOSTA N. 3.383

#### Box da acquistare: sono previste delle agevolazioni?

*Devo acquistare, da un'impresa di costruzioni, un box di nuova realizzazione che intendo rendere pertinenziale alla mia abitazione. È prevista qualche agevolazione fiscale?*

- LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'articolo 16/bis, comma 1, lettera d) del Tuir, è possibile fruire della detrazione edilizia anche per le spese sostenute per l'acquisto di box pertinenziali; possono usufruire della detrazione i contribuenti che acquistano da impresa di costruzione box o posti auto pertinenziali ad un immobile destinato ad uso abitativo.

La detrazione d'imposta è pari al 50% delle spese di «realizzazione del box» da parte dell'impresa di costruzioni, a condizione che queste siano certificate dal venditore tramite apposita attestazione, e fino ad un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci anni.

La detrazione è riconosciuta a condizione che venga creato, nell'atto di acquisto, un vincolo di pertinenzialità con un'unità abitativa, che il pagamento sia eseguito con bonifico bancario con indicazione nella causale del riferimento all'articolo 16/bis del Tuir, e che il pagamento sia effettuato lo stesso giorno del rogito oppure, per i pagamenti effettuati prima dell'atto notarile, a condizione che il vincolo pertinenziale risulti costituito e riportato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione (circolare n. 43 del 18/11/2016 Agenzia delle Entrate). Le spese per acquisto del box pertinenziale non danno diritto al «bonus mobili».

RISPOSTA N. 3.384

#### Da moglie a carico ad assunta: cosa e quando cambia?

*Dal 1° ottobre sono stata assunta quale lavoratrice dipendente. Premesso che sono sposata e che precedentemente ero casalinga senza alcun reddito, posso essere considerata fiscalmente a «carico» di mio marito fino ad*

*termine del mese di settembre?*

- LETTERA FIRMATA

Le detrazioni per il coniuge a carico variano in funzione del reddito del soggetto dichiarante e spettano a condizione che il coniuge stesso non abbia conseguito un reddito superiore a 2.840,51 euro e non sia legalmente ed effettivamente separato. Al fine del godimento di tale detrazione, non è necessario che il coniuge conviva con il dichiarante e sia residente in Italia. Qualora nel corso dell'anno cambi la situazione familiare (decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento e annullamento del matrimonio), la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, indipendentemente, dal giorno nel quale tale detrazione sia subentrata, fatto salvo il rispetto del limite reddituale sopra indicato.

### Notaio

RISPOSTA N. 3.385

#### Diritto usufrutto: si paga la tassa di successione?

*Desidero sapere se il diritto di usufrutto di un immobile ricevuto in eredità per testamento da una persona che non ha vincoli di parentela col defunto è soggetto al pagamento della tassa di successione.*

- LETTERA FIRMATA

I trasferimenti di beni e diritti immobiliari per successione a causa di morte sono soggetti a tre imposte: (1) imposta di successione, (2) imposta di trascrizione e (3) imposta catastale. L'imposta di successione è «calibrata» sulla scorta del rapporto di parentela che lega l'erede o il legatario al de cuius, e prescinde dalla natura e dalla composizione dei beni ereditati; mentre gli altri due tributi dipendono esclusivamente dal valore dei beni immobili; quindi, prescindono dal legame di parentela o di coniugio. Nel caso di successione tra estranei è prevista un'imposta di successione pari all'8% del valore di tutto ciò che viene ereditato. L'imposta di trascrizione e quella catastale invece sono rispettivamente pari al 2% ed all'1% del diritto immobiliare trasferito, salvo che erede o legatario possano fruire dell'agevolazione «prima casa», ipotesi per quale è previsto un trattamento di favore di due sole imposte fisse (da 200 euro ciascuna).

## @Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista  Consulente del lavoro  
 Notaio  Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

### La rubrica

#### Come inviare i quesiti agli esperti

Due strade per presentare le domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sul banner Trovarisposte. Indicate professionalità, generalità e, nel caso voglia te mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

